



COMUNE DI BRANDIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

CAP. 10032 - P.zza C. Ala n. 6 ☎ 0119170254 * fax 0119138851 * C.F. 82501690018 * P.I. 02249880010
Orario Uff.: Mar./Ven.: 9.00-12.00 Mer.: 16.00-18.00 e-mail: vigilanza.commercio@comune.brandizzo.to.it

Ordinanza Rep. n. 119/2020

Oggetto: Divieto di transito su tutto il territorio comunale per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore alle 3.5 tonnellate e divieto di transito alle macchine agricole su via Torino nel tratto compreso tra via P. Barra e via Lido Malone.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA AMMINISTRATIVA, ATTIVITÀ ECONOMICHE E SUAP

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di disciplinare il transito dei veicoli sul territorio del Comune di Brandizzo limitando il transito agli autocarri di m.c.p.c. superiore alle 3,5 tonnellate su tutto il territorio comunale e limitando il transito sulla via Torino, nel tratto compreso tra via P. Barra e via Lido Malone alle macchine agricole;

Considerato che il Comune di Brandizzo confina con i Comuni di Settimo Torinese, Chivasso, Volpiano e San Raffaele, e che il collegamento viario è comunque garantito dalle seguenti strade:

- Autostrada A4 Torino-Milano (Trieste), mediante gli accessi "Volpiano sud-Brandizzo ovest", "Brandizzo est", "Chivasso ovest", "Settimo Torinese";
- Strada Padana Superiore 11 e altre strade extraurbane che con essa si raccordano, mediante le diramazioni di accesso indicanti le direzioni di Chivasso, Torino, Volpiano, Settimo Torinese, San Benigno Canavese, Vercelli, Rivarolo Canavese e Brandizzo;
- Ponte sul fiume Po, di recente costruzione, di collegamento con il Comune di Gassino Torinese;

Vista la configurazione urbanistica del centro cittadino, la cui strada principale, che attraversa il territorio brandizzese senza soluzione di continuità da Settimo Torinese a Chivasso, è costituita da un'unica carreggiata ad una sola corsia per senso di marcia su cui in parte vige il divieto di fermata, da cui il concreto rischio di congestionamento del traffico che potrebbe derivare da un continuo passaggio di veicoli di m.c.p.c. superiore alle 3,5 tonnellate;

Rammentate le recenti modifiche alla viabilità consistite nella realizzazione dei sottopassi ferroviari e delle rotonde nel centro abitato;

Atteso che si rende necessario dare corso agli indirizzi ricevuti dall'Amministrazione Comunale;

Visti gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.lgs. 30/4/92, n. 285.

Considerato il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Visto l'articolo 107 della legge 18 Agosto 2000 n. 267.

Riconosciuta la propria competenza all'adozione del presente atto di gestione, in forza del decreto sindacale n. 21/2019 di assegnazione delle funzioni di Responsabile di Settore;

ORDINA

1. Il divieto di transito, su tutto il territorio comunale, agli autocarri con massa complessiva a pieno carico superiore alle 3.5 tonnellate, così come indicato nella carta di circolazione dei veicoli;
2. Il divieto di transito ai alle macchine agricole sulla via Torino, nel tratto compreso tra via P. Barra e via Lido Malone;
3. In deroga al punto 1, che sia consentito il transito agli autocarri con m.c.p.c. superiore a 3,5 tonnellate qualora esibiscano documento attestante che il luogo di carico e/o scarico sia ubicato nell'ambito del territorio comunale

e che il carico trasportato sia effettivamente consono alle dimensioni dell'autocarro stesso. Quest'ultima circostanza sarà rimessa alla valutazione degli organi di polizia stradale operanti sul territorio;

4. Relativamente agli autorizzati di cui al punto 3, l'obbligo del percorso di uscita da Brandizzo in direzione Chivasso per gli autocarri che hanno completato le operazioni di carico e/o scarico nel tratto di Via Torino compreso tra Largo Paolo Barra e l'incrocio con la Via Lido Malone;
5. Relativamente agli autorizzati di cui al punto 3, l'obbligo del percorso di uscita da Brandizzo in direzione Settimo Torinese per gli autocarri che hanno completato le operazioni di carico e/o scarico nel tratto di Via Torino compreso tra il confine con Settimo T.se e l'intersezione con le Vie Monviso e Paolo Barra;
6. Relativamente agli autorizzati di cui al punto 3, che gli autocarri impegnati in operazioni di carico e/o scarico in più siti del territorio comunale nel corso del medesimo viaggio si avvalgano, quando possibile con riferimento all'ubicazione delle località di carico e scarico, di percorsi alternativi al transito sulla via Torino nel tratto compreso tra via P. Barra e /Via Lido Malone
7. Relativamente agli autorizzati di cui al punto 3, che gli autocarri destinati ad operazioni di carico e/o scarico sul territorio comunale utilizzino le uscite dell'autostrada A4 e della Strada Padana Superiore 11 più vicine al luogo delle operazioni. La congruità dell'itinerario sarà rimessa alla valutazione delle forze di polizia stradale operanti sul territorio;
8. Che sia consentito il transito degli autocarri ed alle macchine agricole di operatori locali per il tragitto strettamente necessario al raggiungimento del proprio luogo di residenza o lavoro e comunque - quando possibile con riferimento al luogo di rimessaggio - utilizzando le arterie secondarie, evitando di transitare nel tratto di Via Torino ricompreso tra le intersezioni con la Via Lido Malone e il Largo Barra;
9. Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altro provvedimento precedentemente adottato.

DISPONE

Al Settore Vigilanza e Attività Economiche di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Al Settore Affari Generali, Personale e URP di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante sua pubblicazione sul sito internet istituzionale.

All'Area Programmazione e Gestione del Territorio l'adeguamento della segnaletica verticale

RICORDA

A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, chiunque ne abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, può ricorrere al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione al nuovo C.d.S.

Per le trasgressioni previste dalla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della strada.

Brandizzo, 23.11.2020

Firmato digitalmente
Il Responsabile
Settore Vigilanza e Attività Economiche
(Commissario Luca CERIA)